



Allegato alla Deliberazione  
di C. C. N.º 76  
del 03.10.1991  
Il Segretario Generale  
(Auriemma Dr. Vincenzo)  
*A*

**REGOLAMENTO**  
**PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12**  
**LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

TITOLO I  
CRITERI GENERALI

Art. 1

- Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 2

- Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi o aree di attività: CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, PROBLEMI DEI GIOVANI, ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ASSISTENZA.

- Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente titolo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nei successivi Titolo II, III, IV, V.

- Sono previste inoltre concessioni di contributi straordinari in ordine ad interventi manutentivi che rivestono carattere di Pubblico interesse.

Art. 3

- Le domande degli interessati dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della apposita Commissione di cui all'art. 5.

Art. 4

- A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 5

- Le domande verranno prese in esame dalla apposita Commissione, previa istruttoria della Giunta Municipale, a cura dell'Assessore competente, che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

Art. 6

- La composizione della Commissione, la durata in carica e le formalità della stessa, dovranno essere indicate con apposito atto.

Art. 7

- Le proposte della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

Art. 8

- I verbali delle riunioni sono redatti da un consigliere della Commissione che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 9

- Le copie dei verbali sono pubbliche. Entro 15 giorni la Commissione dovrà comunicare l'esito delle proposte alla G.M., la quale provvederà ad informare i richiedenti.

#### Art. 10

- Se più soggetti concorrono alla richiesta di concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Commissione dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.
- La graduatoria formulata dalla Commissione dovrà essere comunicata, entro 15 giorni, agli interessati, i quali potranno presentare ricorso al Sindaco entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
- Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Commissione che decide in via definitiva.

#### Art. 11

- Le Commissioni riferiscono annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

#### Art. 12

- Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 13

- In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 14

- La presente parte del regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, in favore di persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, nonchè in favore di Enti pubblici e/o privati, Associazioni che svolgano attività socio-assistenziali per la popolazione residente o di transito nel territorio comunale.

Art. 15

- Sono previste sovvenzioni in denaro e/o servizi socio-assistenziali.  
- Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario. Le prime possono avere una durata non superiore ad un anno e l'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

Art. 16

- I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

### TITOLO III

#### INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO

##### Art. 17

- Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti o occasionalmente presenti nel territorio Comunale.

##### Art. 18

- Gli interventi economici a carattere assistenziale, erogati dal Comune sono classificati in:

###### a) ORDINARIO:

- consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "MINIMO VITALE", stabilito in misura pari alla pensione sociale.

- Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel pagamento d'ufficio, per conto dell'interessato, di fatture o bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua); di spese per l'acquisto di generi alimentari; del canone di affitto e riscaldamento dell'alloggio; nonché l'esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi.

- Tale contributo verrà erogato con carattere di continuità, con revisione annuale a:

- 1) persone con età superiore a 60 anni;
- 2) persone con invalidità pari o superiore al 67% riconosciuta dagli enti competenti o, in attesa di tali accertamenti;
- 3) minori a carico di invalidi o anziani di cui ai punti precedenti;
- 4) persone che risultino temporaneamente disoccupate sino alla cessazione di tale stato e di norma per un periodo non superiore a 12 mesi;
- 5) minori con nucleo familiare disgregato;
- 6) minori orfani.

b) STRAORDINARIO "una tantum":

- Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti o nuclei familiari, in stato di bisogno che non usufruiscano di assistenza economica continuativa, nei seguenti casi:

- 1) necessità di carattere eccezionale anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 2) qualora le condizioni economiche e sociali del nucleo familiare siano diventate insostenibili per effetto di eventi gravi;
- 3) reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- 4) forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza nonché per la copertura di spese relative alla gestione della casa stessa. (fatturazione enel, gas, luce, affitto, riscaldamento).

- Il contributo straordinario "una tantum" per un importo massimo di £.1.000.000.= potrà essere erogato alle persone e/o nuclei familiari con reddito che non superi di oltre il 50% i livelli di reddito stabiliti ed in presenza di situazioni debitorie comprovate e documentate.

- Per quanto riguarda le persone di passaggio, residenti altrove o senza dimora fissa, si provvederà a:

- 1) pagamento del biglietto di viaggio fino alla località di domicilio o destinazione, fino ad un massimo di £. 25.000.=;
- 2) pagamento del pasto fino ad un massimo di £. 20.000.=;
- 3) pagamento del pernottamento solo in caso eccezionale.

c) ALTERNATIVO:

- Per una più sollecita risposta ai bisogni assistenziali, sono previste anche forme di assistenza alternativa e/o integrativa di quella a carattere economico, quali la somministrazione di sussidi monofamiliari sottoforma di generi alimentari di prima necessità, per un importo di £.25.000 cadauno.

Art. 19

- Per quanto riguarda la determinazione del reddito relativo al nucleo familiare assistibile, il calcolo delle soglie "minima" e "massima" è determinato con il seguente metodo scalare:

CAPOFAMIGLIA, importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale;  
2° MEMBRO, importo mensile pari al 30% di quello del capofamiglia;  
3° MEMBRO, importo mensile pari al 20% di quello del capofamiglia;  
4° MEMBRO, importo mensile pari al 10% di quello del capofamiglia.

£. 50.000.= in più per ogni componente fino ad un massimo di £.1.000.000.=

- Tale importo va determinato al netto di eventuali

- 1) canone di affitto nella misura massima di £.150.000.= mensili;
- 2) spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £.1.500.000.= annue;

- Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi sociali pubblici.

Art. 20

- Il procedimento amministrativo per l'ammissione al contributo di assistenza economica consiste con:

- a) apertura dell'istruttoria attraverso domanda diretta dell'interessato e/o indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali o gruppi di volontariato;
- b) documentazione anagrafica:
  - stato di famiglia
  - certificato di residenza
- c) documentazione economica:
  - busta paga o certificato di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
  - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (di tutti i componenti il nucleo familiare, per chi è tenuto a redigerla);
  - ricevuta d'affitto;
  - certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro e/o atto notorio sostitutivo.



d) Per interventi particolari, oltre alla documentazione suddetta, è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

#### Art. 21

- Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune avvierà l'istruttoria che consiste:

- a) esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- b) accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- c) accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- d) eventuale ulteriore accertamento circa le condizioni economico-sociali dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

#### Art. 22

- I motivi di esclusione per l'ottenimento del contributo economico-assistenziale, previo accertamento amministrativo, sono:

- a) superamento della soglia massima stabilita all'art.19;
- b) proprietà di beni immobili, salvo in caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso;
- c) esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge n. 151/75 e che di fatto vi provvedano).

- L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e sgg. del C.C. e in grado di provvedersi, esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere "continuativo" che "straordinario".

- In tal caso il Comune ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedersi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla legge.

- Nelle more delle procedure predette l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Art. 23

- Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 60 giorni, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Art. 24

- Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Comune effettua verifiche periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.  
- Nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, le verifiche dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno.

## TITOLO IV

### INTERVENTI PER RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

#### Art. 25

- Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno mediante pagamento totale o integrativo delle rette di ricovero in case di riposo, istituti e comunità.

#### Art. 26

- Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:
- a) soggetti in stato di bisogno (anziani, handicappati, minori) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
  - b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del "Tribunale per i Minorenni";
  - c) le famiglie affidatarie di minori.

#### Art. 27

- Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento, il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione di cui sopra.

#### Art. 28

- L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero.
- Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.
- L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su

rendicontazione emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

- La Giunta Municipale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- a) all'ammontare della retta di ricovero;
- b) alle disponibilità finanziarie del richiedente;
- c) alla necessità di assicurare al ricoverato, per le sue minime spese, una disponibilità economica mensile, con apposita delibera preliminare della Giunta Municipale il cui importo è annualmente aggiornabile.

#### Art. 29

- La partecipazione alle spese da parte dei parenti, obbligati agli alimenti è determinata in base a parametri di riferimento, con apposita delibera della Giunta Municipale.

## TITOLO V

### PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI

#### Art. 30

- Per poter essere ammessi a fruire dei contributi economici, gli Enti o le Associazioni di cui al presente titolo devono far pervenire al Comune entro il termine di formazione del Bilancio di Previsione, di ciascun anno la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo o statuto. Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli Enti e le Associazioni che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti.
- b) Copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare:
  - la partita I.V.A. (in mancanza la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge);
  - e/o codice fiscale dell'organismo e i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare.
- c) Programma di attività per il quale si richiede il contributo.
- d) Preventivo/i di spesa.

#### Art. 31

- Le domande di erogazione di contributi per singole manifestazioni, a carattere straordinario non rientranti nei programmi comunali, devono contenere una dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentate almeno 60 giorni prima della data di effettuazione, corredata dal preventivo analitico di spesa.

#### Art. 32

- In caso di più richieste, le medesime vengono graduate dalla Giunta Municipale, tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale ed assistenziale in armonia con i programmi già predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33

- I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione.
- Detto contributo verrà corrisposto con successiva deliberazione della Giunta Municipale.
- La mancata presentazione del rendiconto entro 60 giorni dal termine del relativo esercizio finanziario o la irregolare destinazione del contributo determinano la decadenza dal diritto al finanziamento richiesto.